

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI VALEVOLE PER IL 2020

del 23 gennaio 2020

Il Municipio di Lugano, richiamato l'art. 192 della Legge organica comunale, gli art. 275 e 297 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 e il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2020,

ordina:

(art. 240 LT)

**Rate e scadenze
imposta ordinaria**

Art. 1

1. L'imposta ordinaria comunale per l'anno 2020 è riscossa a cura dell'Ufficio comunale delle contribuzioni. Essa è prelevata in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

2. Le richieste di pagamento considerano gli eventuali accrediti a favore del contribuente.

3. I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|--|
| - per la Ia rata di acconto | il 1° aprile 2020 |
| - per la IIa rata di acconto | il 1° giugno 2020 |
| - per la IIIa rata di acconto | il 1° agosto 2020 |
| - per la IVa rata a conguaglio | dal 2021, alla data di intimazione del conteggio |

4. Ai contribuenti assoggettati nel corso dell'anno all'imposta l'Ufficio comunale delle contribuzioni può richiedere il pagamento di una rata d'acconto con scadenza alla data d'intimazione.

5. Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

6. Le imposte e gli interessi devono esse pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

(art. 241/242 LT)

**Interesse remunerativo
sulle eccedenze da
restituire**

Art. 2

1. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0,10%, dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

2. Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

(art. 242/247 LT)

**Interesse remunerativo
sui pagamenti eseguiti
prima della scadenza
e sulla restituzione
d'imposta**

Art. 3

1. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore del contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0,10%, dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione.

2. Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

(art. 243 LT)

Interessi di ritardo

Art. 4

1. Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2,5%.

2. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

(art. 113 LT)

**Trattenuta imposta
alla fonte**

Art. 5

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

(art. 243a LT)

**Importi minimi:
rinuncia alla
riscossione**

Art. 6

Interessi remunerativi o di ritardo fino ad un importo di fr. 20.--, come pure gli importi inferiori ai fr. 10.-- non sono conteggiati, rispettivamente riscossi.

**Restituzioni imposte
pagate e interessi**

Art. 7

¹ Le restituzioni per imposte pagate ed interessi possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 6. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 3.

²Le restituzioni avverranno solo tramite relazione bancaria o postale; a tal proposito, è obbligatoria la comunicazione di un IBAN.

Addebito delle spese

Art. 8

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

(art. 21 RLT)

Diffida

Art. 9

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di fr. 50.--.

**Validità temporale e
tassi di interesse**

Art. 10

1. I tassi d'interesse remunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2020.

2. Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2020.

3. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 11

Acconto equo

1. Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.
2. In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 4.
3. In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 3.

Art. 12


Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020 e si applica nell'anno civile 2020, alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Il Sindaco:
avv. M. Borradori

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario:
R. Bregy



Risoluzione municipale del 23 gennaio 2020

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 27 gennaio e il 26 febbraio 2020